



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9838 del 2018, proposto da Dellepiane Giulia, Garofoli Alessio, Di Liegro Alessandro, Bertin Manuel, Carioti Daniele, Pendola Emanuela, Veronesi Gianni, Guerra Marco, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Silvio Di Lalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Rai S.p.A. - Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano D'Ercole, Nicola Palombi, Maurizio Santori, Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano D'Ercole in Roma, via in Arcione n. 71, come da procura in atti;

Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. non costituita in giudizio;

nei confronti

Maria Elena Scandaliato, Davide Maggiore, Francesco Maesano non costituiti in

giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 17986 del 27/07/2018 con cui la RAI ha respinto la richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90, presentata in data 28/06/2018.

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

e per l'accertamento del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, c. 4 c.p.a.-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 25 agosto 2018 e depositato il successivo giorno 28, i nominati in epigrafe, premesso di essere giornalisti professionisti e di essersi classificati fra gli idonei della procedura di selezione pubblica per titoli e prove volta al reclutamento di cento giornalisti professionisti del 24 febbraio 2014 (“Concorso RAI 2015”), hanno impugnato il rifiuto di ostensione loro opposto dalla RAI – Radiotelevisione Italiana in data 27 luglio 2018 in relazione alla loro istanza di ottenere copia degli elaborati scritti e delle valutazioni delle prove concorsuali dei concorrenti collocati tra i vincitori.

2. – Il rifiuto in questione è stato motivato dell’Emittente sulla base della seguente motivazione: “L’istanza è inammissibile in quanto estremamente generica e dunque preordinata a un controllo generalizzato dell’operato della scrivente società, in violazione di quanto disposto dall’art. 24, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241. La

richiesta deve comunque essere respinta nel merito in quanto priva dell'adeguata dimostrazione di un interesse qualificato che ne sia posto a fondamento, non potendo i documenti richiesti spiegare alcuna incidenza sulla situazione giuridica degli istanti, l'invocata tutela della quale attiene allo scorrimento della graduatoria e non alla compilazione della stessa”.

3. – A sostegno del ricorso gli interessati affermano che tale risposta sarebbe stata assunta in “Violazione del diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa. Violazione dell'art. 1 Legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. Violazione degli artt. 22,23, 24 e ss della legge 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme”, e sostengono di possedere una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati in ragione della loro partecipazione al suddetto concorso e della rispettiva posizione in graduatoria; inoltre, la RAI sarebbe soggetta all'altrui diritto d'accesso in ragione della sua qualità di soggetto che gestisce il pubblico servizio radiotelevisivo, così che essa dovrebbe consentire l'ostensione degli atti a coloro che intendono tutelare la propria posizione giuridica soggettiva, mentre non rileverebbero, ai fini dell'accesso, la fondatezza (o la infondatezza) nel merito di tale domanda di tutela.

4. – Costituitasi in resistenza, RAI – Radiotelevisione Italiana, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che una eventuale violazione del principio della trasparenza non sarebbe, da sola, idonea a fondare la richiesta di accesso in esame, ma occorrerebbe altresì il collegamento alla tutela di una situazione giuridica qualificata adeguatamente motivata; e quest'ultima, nel caso di specie, non sussisterebbe, in quanto il bando della selezione prevedeva che la graduatoria avesse durata triennale, così venendo a scadenza il 15 ottobre 2018; peraltro, anche ipotizzando una proroga ex lege della graduatoria in questione (in forza dell'art. 1 comma 1096 della legge n. 205\2017), i poteri attribuiti dalla contrattazione collettiva di settore ai Direttori di testata ed ai Comitati di redazione impedirebbero una assunzione automatica degli idonei che, per effetto di scorrimenti, pervenissero nella graduatoria dei vincitori.

Inoltre, l'Emittente ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso in relazione alla posizione del ricorrente Alessio Garofoli, che non figurerebbe tra i presentatori dell'istanza di accesso.

5. – I ricorrenti hanno illustrato il ricorso con una memoria.

6. – Con ordinanza n. 10600\2018 del 31 ottobre 2018 il Collegio ha ordinato a parte ricorrente di effettuare l'integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti collocati in graduatoria; l'incombente è stato ritualmente svolto.

In occasione della camera di consiglio del 3 aprile 2019 il ricorso è stato posto in decisione.

7. – In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione al ricorso del sig. Garofoli Alessio, che –pacificamente- non figura tra i presentatori dell'istanza di accesso negativamente riscontrata il 22 luglio 2018 dalla RAI; in relazione alla posizione di tale soggetto, quindi, il ricorso è inammissibile.

8. - Per il resto, il ricorso è fondato, e va accolto.

8.1. – In via generale, va innanzitutto ribadito ciò che la Sezione ha già avuto modo di precisare con la sentenza n. 1354\2018, confermata in sede cautelare dall'ordinanza n. 1191\2018 del Consiglio di Stato: la RAI è assoggettata al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 in forza del riferimento della norma anche ai “gestori di pubblici servizi”, in quanto essa, “... pur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva certamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non già da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nell'indisponibilità dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestito. L'azienda è inoltre di proprietà pubblica ed è la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, sicché non è

revocabile in dubbio la sua riconducibilità “pleno iure” all’ambito di applicazione della normativa sul diritto di accesso, entro i confini delimitati dall’art. 23 della Legge n. 241 del 1990 che, non a caso, menziona tra i soggetti passivi del diritto di accesso, accanto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, anche i “gestori di pubblici servizi”, nel cui novero va certamente collocata la RAI.”

8.2. – Tanto premesso, nella fattispecie concreta all’esame del Collegio gli istanti rivestono una posizione certamente qualificata ad ottenere l’accesso agli atti della procedura selettiva per l’assunzione di cento giornalisti professionisti indetta nel 2014, in quanto le previsioni del bando della selezione che limitavano a tre anni dalla sua pubblicazione la validità della graduatoria sono state soppiantate dalla previsione specifica di cui all’art. 1 comma 1096 della Legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017), per cui “Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un’ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall’articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”.

La norma in questione, per il suo tenore letterale, ha l’effetto di conformare l’azione della concessionaria del servizio pubblico in sede di assunzione di

giornalisti professionisti, in quanto le impone di attingere “in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei”.

Ne segue la legittimazione dei ricorrenti all’accesso agli atti delle procedure che hanno dato luogo alla formulazione delle citate graduatorie, e ciò senza che possa rilevare in contrario il contenuto della contrattazione collettiva invocato dalla resistente, in quanto la scelta discrezionale degli assunti da parte dei Direttori che ivi sarebbe prevista non preclude che gli interessati possano procedere alla verifica della corretta applicazione nei loro confronti delle regole che disciplinano, a monte, la formazione delle graduatorie, facendo valere in giudizio, ove necessario, eventuali conseguenti posizioni giuridiche soggettive derivanti dalle regole stesse.

9. – Il ricorso va dunque accolto, con conseguenti annullamento della nota impugnata ed ordine alla RAI di consentire agli interessati (ovvero ai presentatori dell’istanza di accesso) l’accesso agli atti richiesti entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

10. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- dichiara parzialmente inammissibile il ricorso in epigrafe con riferimento alla posizione di Garofoli Alessio, in quanto privo di legittimazione ad agire;
- per il resto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il diniego di accesso impugnato e ordina alla RAI – Radiotelevisione Italiana di consentire l’accesso ai ricorrenti legittimati ad agire, nei modi di cui in motivazione.

Condanna la RAI – Radiotelevisione Italiana al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti muniti di legittimazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO